

**le spedizioni transfrontaliere  
di rifiuti previste dal  
Reg. (CE) n. 1013/2006**

**profili generali**

**GLI OBIETTIVI FONDAMENTALI  
DELL'AZIONE COMUNITARIA**

- **l'organizzazione della sorveglianza e del controllo delle spedizioni di rifiuti per salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;**
- **il divieto di esportazione dei rifiuti destinati allo smaltimento verso Paesi terzi, che non siano parti della convenzione di Basilea, per proteggere l'ambiente di quei Paesi;**

## **GLI OBIETTIVI FONDAMENTALI DELL'AZIONE COMUNITARIA**

- **la creazione da parte degli Stati membri di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti, per raggiungere, a livello comunitario e di singolo Stato membro, l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti;**
- **l'attuazione dei principi della vicinanza e della priorità del recupero a livello comunitario e nazionale.**

## **GLI OBIETTIVI FONDAMENTALI DELL'AZIONE COMUNITARIA**

**primo strumento comunitario organico per le  
attività di sorveglianza e controllo delle spedizioni di  
rifiuti**

**regolamento (CEE) n. 259 del 1 febbraio 1993**

**Con lo scopo di semplificare, rafforzare e precisare le attuali procedure di controllo delle spedizioni di rifiuti è stato emanato**

**regolamento (CE) n. 1013 del 14 giugno 2006**

**che abroga il regolamento (CEE) n. 259/1993 e la decisione 94/774/CE con effetto dal 12 luglio 2007**

**Il regolamento (CE) n. 1013/2006 si inserisce nel più complessivo quadro giuridico costituito:**

- **dalla convenzione di Basilea del 22 marzo 1989, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento,**
- **dalla decisione OCSE C(2001)107 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati al recupero**
- **dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 in materia di rifiuti**

**Novità rispetto alle disposizioni del  
regolamento n. 259/1993**

- garanzia di un livello minimo di sorveglianza e controllo delle spedizioni dei rifiuti destinati al recupero indicati nella “lista verde”
- Obblighi specifici per le spedizioni destinate alle operazioni intermedie di smaltimento e recupero;
- trasmissione delle notifiche per mezzo dell'autorità competente di spedizione;

**Novità rispetto alle disposizioni del  
regolamento n. 259/1993**

- responsabilizzazione del produttore dei rifiuti;
- adozione dei modelli di notifica e di movimento, e previsione delle relative specifiche istruzioni,
- elenco delle informazioni da fornire sul o da allegare al documento di notifica;
- rafforzamento dell'efficienza del sistema delle garanzie finanziarie;

**Novità rispetto alle disposizioni del regolamento n. 259/1993**

- **previsione di garanzie procedurali per il notificatore;**
- **esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento delle spedizioni soggette al regolamento (CE) n.1774/2002, sui sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.**
- **speciali misure volte a limitare e/o vietare le spedizioni dei rifiuti domestici indifferenziati (codice dell'elenco europeo 20 03 01).**

**regolamento (CE) n. 1013/2006**

**procedure e controlli diversificati in relazione:**

- **all'origine e alla tipologia dei rifiuti,**
- **alla loro destinazione (recupero o smaltimento)**
- **al tipo di trattamento da effettuare nel luogo di destinazione,**
- **al contesto territoriale delle spedizioni.**

## **regolamento (CE) n. 1013/2006**

### **Procedure per le spedizioni di rifiuti:**

- fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;
- importati nella Comunità da paesi terzi;
- esportati dalla Comunità verso paesi terzi;
- in transito nel territorio della Comunità, con itinerario da e verso paesi terzi.

## **Fase transitoria**

### **articolo 62, regolamento (CE) n. 1013/2006:**

- le spedizioni già notificate e il cui ricevimento è stato confermato dall'autorità competente di destinazione anteriormente al 12 luglio 2007 sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/1993;
- le spedizioni per le quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l'autorizzazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/1993 devono essere portate a termine entro il 12 luglio 2008.

**regolamento (CE) n. 1013/2006**  
**struttura**

- **titolo I (artt. 1 e 2): ambito d'applicazione e definizioni**
- **titolo II (artt. 3 – 32): spedizioni all'interno della Comunità con o senza transito attraverso paesi terzi**
- **titolo III (art. 33): spedizioni esclusivamente all'interno degli stati membri**
- **titolo IV (art. 34 – 40): esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi**
- **titolo V (artt. 41 – 46): importazioni nella Comunità da paesi terzi;**
- **titolo VI (artt. 47 e 48): transito nel territorio della Comunità di spedizioni da e verso paesi terzi;**
- **titolo VII (artt. 49 – 64): altre disposizioni.**

**regolamento (CE) n. 1013/2006**  
**struttura**

**allegati:**

- **allegato IA: documento di notifica;**
- **allegato IB: documento di movimento;**
- **allegato IC: istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento;**
- **allegato II: informazioni e documenti che corredano la notifica, di cui:**
  - **parte 1, informazioni da fornire sul o allegare al documento di notifica;**
  - **parte 2, informazioni da fornire sul o allegare al documento di movimento;**
  - **parte 3, informazioni e documenti aggiuntivi che possono essere richiesti dalle autorità competenti;**

**regolamento (CE) n. 1013/2006**  
**struttura**

- **allegato III: “lista verde”**
- **allegato IIIA: miscele di due o più rifiuti elencati nell'allegato III e non classificati sotto una voce specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 2;**
- **allegato IIIB: rifiuti verdi addizionali in attesa dell'inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione OCSE di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento;**
- **allegato IV: “lista ambra”**
- **allegato IVA: rifiuti elencati nell'allegato III, ma soggetti all'obbligo di notifica e autorizzazione preventive scritte**

**regolamento (CE) n. 1013/2006**  
**struttura**

- **allegato V: rifiuti soggetti al divieto di esportazione di cui all'articolo 36 del regolamento che a sua volta si articola in 3 parti:**
  - **parte 1, composto di 2 elenchi: Elenco A (allegato VIII della convenzione di Basilea) e Elenco B (allegato IX della convenzione di Basilea);**
  - **parte 2, che riporta i rifiuti elencati nell'allegato della decisione 2000/532/CE (Elenco europeo dei rifiuti);**
  - **parte 3, che si articola in 2 elenchi: elenco A (allegato II della convenzione di Basilea) e elenco B (rifiuti di cui alla decisione OCSE, appendice 4, parte II);**

## **regolamento (CE) n. 1013/2006 struttura**

- **allegato VI: modulo per la trasmissione alla Commissione europea e, se del caso, all'OCSE delle informazioni relative agli impianti titolari di autorizzazione preventiva;**
- **allegato VII: informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti della lista verde e dei rifiuti destinati agli esami di laboratorio.**
- **allegato VIII: linee guida per una gestione ecologicamente corretta (articolo 49)**
- **allegato IX: questionario supplementare sull'informazione da parte degli stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 2 del regolamento.**

## **Definizioni**

- **Rifiuti:** come definiti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE.
- **Rifiuti pericolosi:** come definiti dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi.
- **Miscela di rifiuti:** mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati III, IIIB, IV e IVA
- **Smaltimento:** come definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/12/CE. Operazioni da D1 a D15 (All.B alla parte IV, DLG n. 152/2006).
- **Smaltimento intermedio:** le operazioni di smaltimento da D13 a D15.

## Definizioni

- **Recupero:** come definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/12/CE. Operazioni di recupero da R1 a R13 (All C alla parte IV, DLG n. 152/2006).
- **Recupero intermedio:** le operazioni di recupero R12 e R13.
- **Importazione:** qualsiasi introduzione di rifiuti nella Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità;
- **Esportazione:** atto mediante il quale i rifiuti lasciano la Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità.
- **Transito:** la spedizione di rifiuti che si effettua o è prevista attraverso uno o più paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione.

## Definizioni

- **Spedizione:** il trasporto di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento previsto o effettuato:
  - a) tra un paese ed un altro paese;
  - b) tra un paese e paesi e territori d'oltremare o altre zone, sotto la protezione di tale paese;
  - c) tra un paese e un territorio che non faccia parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale;
  - d) tra un paese e l'Antartico;
  - e) da un paese attraverso una delle zone sopra citate;
  - f) all'interno di un paese attraverso una delle zone sopra citate e che ha origine e fine nello stesso paese;
  - g) da una zona geografica non soggetta alla giurisdizione di alcun paese, verso un paese

## Definizioni

- **Produttore:**
  - a) il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti - "**produttore iniziale**"
  - b) chiunque abbia effettuato operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti - "**nuovo produttore**"
- **Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- **Destinatario:** la persona o l'impresa, posta sotto la giurisdizione del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento;

## Definizioni

- **Raccoglitore:** chiunque effettua la raccolta dei rifiuti.
- **Commerciante:** chiunque agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 2006/12/CE.
- **Intermediario:** chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 2006/12/CE.

## **Definizioni**

- **Notificatore:** il regolamento distingue i seguenti casi ai fini della sua individuazione:
  - a) **spedizioni provenienti da uno Stato membro.**
  - b) **importazioni o transito nel territorio della Comunità di rifiuti che non provengono da uno Stato membro.**

## **Definizioni**

- **Notificatore**
  - a) **spedizioni provenienti da uno Stato membro.**

persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione dello Stato membro che intende effettuare o far effettuare una spedizione di rifiuti e a cui spetta l'obbligo della notifica, secondo il seguente **ordine gerarchico**:

    - il produttore iniziale;
    - il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione;
    - un raccoglitore abilitato che ha organizzato la spedizione in partenza da un'unica località notificata, raccogliendo piccoli quantitativi di rifiuti della stessa tipologia e provenienti da fonti diverse;

## **Definizioni**

- un commerciante registrato che è stato autorizzato per iscritto da uno dei soggetti di cui ai primi tre punti ad agire per suo conto in qualità di notificatore (contratto);
- un intermediario registrato, che è stato autorizzato per iscritto da uno dei soggetti di cui ai primi tre punti ad agire per suo conto in qualità di notificatore (contratto);
- il detentore se tutti i soggetti di cui ai punti precedenti sono sconosciuti o insolventi.

## **Definizioni**

**Nei casi di inadempimento agli obblighi di riprendere i rifiuti o di spedizioni illegali ad opera del notificatore nella persona del commerciante o intermediario autorizzato, è considerato il notificatore il produttore iniziale, il nuovo produttore o il raccogliatore abilitato che ha autorizzato il soggetto ad agire per suo conto.**

## **Definizioni**

### **Notificatore**

#### **b) importazioni o transito nel territorio della Comunità di rifiuti che non provengono da uno Stato membro.**

una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione del paese di spedizione che intende effettuare, far effettuare o che ha fatto effettuare una spedizione di rifiuti:

- la persona individuata dalla legislazione del paese di spedizione,
- il detentore al momento in cui l'esportazione ha avuto luogo.

## **Definizioni**

### **Autorità competente**

- nel caso degli stati membri, l'organismo designato dallo stato interessato;
- nel caso di un paese terzo che ha aderito alla convenzione di Basilea, l'organismo designato da tale paese quale autorità competente ai fini della stessa convenzione;
- in tutti gli altri casi, l'organismo designato quale autorità competente dal paese o dalla regione interessata o, in sua assenza, l'autorità di regolamentazione di tale paese o regione, che abbia giurisdizione sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, allo smaltimento o al transito.

## **Definizioni**

- **Autorità competente di spedizione:** l'autorità competente per la zona dalla quale si prevede avere inizio o abbia effettivamente avuto inizio la spedizione;
- **Autorità competente di destinazione:** l'autorità competente per la zona verso la quale è prevista o ha luogo la spedizione, o nella quale si effettua il carico dei rifiuti prima del recupero o smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;
- **Autorità competente di transito:** l'autorità competente per qualsiasi paese, diverso da quello dell'autorità competente di spedizione o destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti;

## **Definizioni**

- **Gestione ecologicamente corretta:**  
**qualsiasi misura praticabile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare dai rifiuti stessi**

- **Gestione ecologicamente corretta:**

**Articolo 49 del regolamento:**

**il produttore, il notificatore e le altre imprese interessate da una spedizione di rifiuti e/o dal loro recupero o smaltimento devono garantire che i rifiuti siano gestiti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione e durante il loro recupero e smaltimento.**

- **Gestione ecologicamente corretta:**

**se la spedizione è effettuata all'interno della Comunità deve essere rispettato il disposto dell'articolo 4 della direttiva 2006/12/CE e della normativa comunitaria in materia di rifiuti**

- **Gestione ecologicamente corretta:**

**se i rifiuti sono esportati dalla Comunità:**

**il notificatore o l'autorità competente del paese di destinazione devono poter dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti è gestito in conformità alle norme in materia di tutela della salute umana e ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria.**

- **Gestione ecologicamente corretta:**

**valutazione globale sulla gestione ecologicamente corretta durante la spedizione, compresi il recupero o lo smaltimento nel paese terzo di destinazione. A questo fine è utile fare riferimento alle linee guida riportate nell'allegato VIII del regolamento.**

- **Gestione ecologicamente corretta:**

**l'autorità competente di spedizione nella Comunità:**

**a) impone e si adopera per garantire che tutti i rifiuti esportati siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti**

**b) vieta l'esportazione di rifiuti se ha motivo di ritenere che essi non siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti.**

- **Gestione ecologicamente corretta:**

**se i rifiuti sono importati nella Comunità, l'autorità competente di destinazione nella Comunità:**

**a) impone e si adopera per garantire che tutti i rifiuti spediti nella zona posta sotto la sua giurisdizione siano gestiti senza pericolo per la salute umana e per l'ambiente a norma dell'articolo 4 della direttiva 2006/12/CE e dell'altra normativa comunitaria sui rifiuti;**

**b) vieta l'importazione di rifiuti da paesi terzi se ha motivo di ritenere che essi non siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti.**

### **Esclusioni**

- a) lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore (disciplinati Marpol 73/78), o da altri strumenti internazionali vincolanti;**
- b) i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;**

### **Esclusioni**

- c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di essa;**
- d) le spedizioni soggette all'obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;**

## **Esclusioni**

- e) qualora siano già contemplate da altra normativa comunitaria, le spedizioni di
- rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  - acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
  - materiali esplosivi in disuso.

## **Esclusioni**

- f) le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (1991);
- g) le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace.